

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4010

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCIA, COVA, MOSCATT, SBROLLINI

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della pratica sportiva e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive

Presentata il 2 agosto 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La figura del laureato in scienze motorie è una figura fondamentale nella promozione della pratica sportiva e nella prevenzione della salute dei cittadini. Per questo motivo appare necessario intervenire per legiferare a favore e per la tutela di questa importante figura professionale.

La valorizzazione della funzione educativa e di tutela della salute riconosciute in modo unanime allo sport (considerato un diritto fondamentale per chiunque) anche in ambito europeo, richiede che l'esercizio fisico sia svolto sotto la guida e il controllo di personale qualificato per non compromettere i molteplici benefici dell'attività motoria.

Numerosi sono, infatti, i danni, peraltro gravi e spesso irreparabili, che possono derivare dal compimento di esercizi non

corretti, ovvero effettuati sotto la guida di soggetti sprovvisti di una preparazione specifica. L'opportunità di rivolgersi a istruttori competenti è espressa altresì in sede europea.

Indicazioni in tal senso sono contenute, tra l'altro, nella dichiarazione di Helsinki e nella Carta internazionale per l'educazione fisica e lo sport; quest'ultima, dichiara (articolo 4, alinea), infatti, che: « L'insegnamento, l'inquadramento e l'armonizzazione dell'educazione fisica e dello sport devono essere affidati ad un personale qualificato » e che (articolo 4, comma 4.1) « L'insieme del personale che assume le responsabilità professionali dell'educazione fisica e dello sport deve possedere le qualificazioni e la formazione appropriate ».

Tali considerazioni, e in particolare l'esigenza di ridurre il numero delle figure sprovviste di un'adeguata formazione professionale « nell'ambito dello sport, dei servizi connessi al benessere della persona, e della gestione degli eventi sportivi », sono condivise anche nel nostro ordinamento.

Simili obiettivi rischiano, però, di rimanere inattuati. Nonostante la necessità di affidare l'insegnamento dell'attività sportiva a personale in possesso di competenze specifiche costituisca un'opinione ormai indiscussa, la situazione professionale connessa alle attività motorie si presenta caotica per l'assenza di norme volte a disciplinare il fenomeno in modo organico sull'intero territorio nazionale.

La regolamentazione della materia, peraltro in continua evoluzione nel corso degli ultimi anni, è, infatti, affidata al sistema sportivo.

L'unico riferimento normativo è costituito dalla legge 23 marzo 1981, n. 91,

recante « Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti », che non consente di risolvere il problema relativo alla formazione dei tecnici perché, oltre a essere limitata al settore professionistico, interviene regolare il rapporto di lavoro successivamente alla stipula del contratto, disinteressandosi della fase precedente.

La mancanza di una legge che obblighi le società e le associazioni sportive a impiegare soggetti qualificati, comporta che l'associazionismo sportivo italiano si caratterizzi per la presenza di operatori, spesso volontari, non sempre provvisti delle competenze necessarie.

Inoltre, è necessario che finalmente sia data rilevanza alla didattica necessaria a insegnare un gesto motorio in tutta la sua complessità: per questo è indispensabile affidarsi a figure formate che sappiano muoversi, grazie agli studi e alle competenze maturate, su questo terreno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, lo Stato riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

2. Nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, è promossa la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

ART. 2.

(Attività motorie).

1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione.

2. Le attività di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di età, nelle forme e nelle modalità connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente.

3. L'assistenza alle attività di cui al presente articolo è svolta da soggetti in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

ART. 3.

(Ambiti di intervento).

1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

2. Negli stabilimenti balneari, alberghi, villaggi turistici e simili, le attività fisico-motorie sono svolte con la presenza di un soggetto in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

3. Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI, destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie l'insegnamento e il coordinamento delle suddette attività è svolto da almeno un soggetto in possesso della laurea in scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.

ART. 4.

(Tutela dei praticanti).

1. È riconosciuto l'esercizio dell'attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.

2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in scienze motorie o di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport (LM68) o in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in organizzazione e gestione dei

servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) purché in possesso della laurea triennale in scienze motorie.

3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione di partecipazione a un corso di primo soccorso in caso di arresto cardiaco « *Basic life support defibrillation* » (BLS) in corso di validità da rinnovare ogni due anni.

ART. 5.

(Operatori sportivi).

1. È promossa la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di attività sportive.

2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla regione attraverso il coinvolgimento delle università, del CONI, delle federazioni sportive, del Comitato italiano paralimpico (CIP) e degli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

ART. 6.

(Collaborazioni e scelta degli operatori).

1. Sono promosse forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal

CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.

ART. 7.

(Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie).

1. L'apertura di strutture e di impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata a una comunicazione agli enti territoriali.

2. La comunicazione contiene:

a) la denominazione dell'impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura;

b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

c) la dichiarazione relativa alla conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento del CONI;

d) la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività effettuate all'interno dell'impianto stesso;

e) la dichiarazione relativa all'impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente;

f) l'indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualità di responsabile sanitario.

3. La comunicazione indica, inoltre, le attività e le attrezzature consentite nonché il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell'impianto.

4. La variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare dell'impianto al comune competente.

ART. 8.

(Sospensione e interruzione dell'attività).

1. Gli enti territoriali, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività o nella mancata presenza di tutte le figure nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti stabiliti per l'esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all'interruzione dell'attività.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.

ART. 9.

(Obbligo di stipulare polizze assicurative).

1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisicomotorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.



17PDL0044680